



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 24.04.2013

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento di Polizia urbana

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTQUATTRO del mese di APRILE alle ore 18:00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			P
FIZZOTTI LUCA			P
NODARO CLAUDIA			P
BUFFA MAURA			P
CAPUTO CARMINE			P
COLLESEI RITA ANNA			P
GIACOMETTI STEFANO			P
GUARESCHI ALBERTO			P
ROMANO ROBERTO			P
MURGIA MATTEO			P
<u>PRESENTI</u>	10	<u>ASSENTI</u>	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VINCIGUERRA Dott. Giuseppe.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco, che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti, illustrando le ragioni sottese alla approvazione del Regolamento *de quo*;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* (cd. T.U.E.L.), i Comuni adottano Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e per l'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto;

RILEVATO che il Comune di San Nazzaro Sesia ad oggi non si è ancora dotato di un Regolamento di Polizia urbana;

VALUTATA l'opportunità di adottare un Regolamento di Polizia urbana che disciplini, in conformità ai principi generali dell'Ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, perseguendo lo scopo ultimo di tutelarne la qualità della vita e dell'ambiente circostante.

VISTO lo schema di Regolamento all'*uopo* predisposto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle aspettative di questa Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 in materia di "Regolamenti" del D.lgs. n. 267/200 e *ss.mm.ii.* – cd. T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Sentiti i seguenti interventi:

- Il Sindaco, il quale relaziona sulla proposta deliberativa resa agli atti, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal vigile, ritenendo il regolamento proposto in approvazione particolarmente calibrato sulla realtà sannazzarese;

A seguito del venire meno degli interventi, su proposta del Sindaco,

CON voti: presenti: 10, favorevoli: 10, contrari: =, astenuti: =.

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento di Polizia Urbana che si unisce alla presente deliberazione sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore in osservanza di quanto all'*uopo* previsto dallo Statuto Comunale;

Con successiva votazione: presenti: 10, favorevoli: 10, contrari: =, astenuti: =.

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

=====

Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

POLIZIA LOCALE

www.comune.sannazzarosesia.no.it

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 28060

Tel. 0321.834131 - Fax 0321.834303 – e-mail: san.nazzaro.sesia@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 14 DEL 24.04.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Luminarie
- Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 10 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 - Sgombero neve
- Art. 13 - Rami e siepi
- Art. 14 - Pulizia fossati
- Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 19 - Oggetti mobili
- Art. 20 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto
- Art. 21 - Accensioni di fuochi
- Art. 22 - Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 23 - Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 26 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Art. 27 - Depositi esterni
- Art. 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO V - ANIMALI

- Art. 29 - Animali di affezione
- Art. 30 - Custodia e tutela degli animali in generale e disposizioni in materia di "gatti"
- Art. 31 - Animali molesti
- Art. 32 - Cani
- Art. 33 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
- Art. 34 - Colombi di città (columba livia forma domestica)
- Art. 35 - Ratti

TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

- Art. 36 - Erboristerie
- Art. 37 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 38 - Attività miste
- Art. 39 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 40 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 41 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

TITOLO VII - VARIE

- Art. 42 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 43 - Divieto di campeggio libero

Art. 44 – Divieti specifici

Art. 45 - Bagni

Art. 46 - Contrassegni del Comune

TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 47 - Sanzioni amministrative

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Abrogazioni di norme

Art. 49 - Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Titolo II - Spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

3) E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la

rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i forni, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Titolo III- Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, che devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

Art. 10 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Fatta salva l'applicazione della Legge penale, le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di

segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo IV - Norme di tutela ambientale

Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 19 - Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare l'attività e/o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Ferma restando l'applicazione della Legge penale, le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 23 - Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente tale attività.

Art. 25 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 27 - Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Titolo V - Animali

Art. 29 - Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30 - Custodia e tutela degli animali in generale e disposizione in materia di "gatti"

- 1) Ai proprietari e/o ai detentori, anche in via temporanea, di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con le deiezioni i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i tappeti erbosi, i viali dei giardini pubblici o altri spazi pubblici e/o di uso pubblico. E' fatto obbligo, a chiunque conduca animali in ambito urbano e territoriale, di raccogliergli immediatamente le feci e avere con se strumenti idonei finalizzati alla raccolta delle stesse, da esibirsi obbligatoriamente in caso di richiesta, anche verbale, degli organi di controllo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'ASL.
6. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina.
7. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'ASL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.
8. Le colonie feline presenti su suolo pubblico sono di proprietà del Comune, in persona del Sindaco protempore, che può affidarne la cura e il sostentamento a volontari definiti "tutor di colonia felina".
9. Il Sindaco in collaborazione con le associazioni protezioniste, i tutor di colonia felina, e il/i Settore/i competente/i, può censire le colonie feline.
10. I tutor di colonia felina opportunamente riconosciuti, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla successiva pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Al tutor deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area allo stesso destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo tra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio Polizia Locale che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività del tutor (orari, siti di alimentazione ecc.).
11. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
12. La violazione al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 120,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 31 – Animali molesti

1. All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili, è vietato tenere animali che rechino disturbo alla pubblica quiete.
2. I proprietari e/o i detentori anche in via temporanea, dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi alla quiete e al riposo delle persone, saranno diffidati affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare il disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della legislazione vigente.
3. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente con successiva ordinanza sindacale potrà essere disposto l'allontanamento dell'animale che causa il disturbo e, se del caso, il ricovero del medesimo animale presso il canile municipale.
4. Per la violazione di cui al comma 1 e della diffida di cui al comma 2 il responsabile dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da € 75,00 a € 225,00 e da € 150,00 a € 450,00.

Art. 32 - Cani

1. Il proprietario e/o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere, anche in via temporanea o per cortesia, un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni alle cose o lesioni a persone o altri animali il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) condurre i cani al guinzaglio;
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree di sgambamento per cani individuate dal Comune;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su semplice richiesta delle Autorità competenti;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con

persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

g) evitare di condurre, da parte di ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti, cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei rispettivi veicoli, quali: velocipedi, ciclomotori e motocicli.

4. Sono vietati, in ottemperanza ai disposti normativi specifici:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n° 376/2000 e ss.mm.ii.

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

- recisione delle corde vocali;

- taglio delle orecchie e della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard di razza. Il taglio delle orecchie e della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la detenzione, vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato del veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

6. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale/i ai sensi del codice penale.

7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore, i cani conduttori di armenti e greggi e i cani da servizio di persone diversamente abili.

8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private e se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

9. Il proprietario o il detentore di un cane, anche a scopo di commercio, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale mediante applicazione del micro-chip entro i 60 giorni di età.

10. E' vietata la vendita di cani inferiori ai due mesi di età e comunque non identificati e registrati.

11. E' vietata la detenzione di cani non identificati e registrati.

12. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in particolare:

a) la violazione del comma 3 da € 50,00 a € 150,00;

b) la violazione del comma 4, ferma restando l'applicazione della legge penale, da € 120,00 a € 360,00;

c) la violazione del comma 8 da € 50,00 a € 150,00, in caso di accertamento del pericolo effettuato dalle autorità preposte (ASL, Polizia Locale, ecc.), nonché la previa diffida finalizzata alla cessazione della causa di disturbo, timore e/o spavento ai passanti; in caso di inottemperanza alla diffida il Sindaco potrà disporre, con apposita ordinanza, e sempre nel caso di persista il pericolo oggetto di accertamento da parte delle autorità preposte, il prelievo coatto del cane e la sua custodia presso il canile municipale;

d) la violazione dei commi 9, 10 e 11 da € 150,00 a € 450,00.

Art. 33 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

1. Tutti i proprietari di immobili, siano essi abitati o in stato di abbandono, concessi in locazione o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale.

2. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. E' fatto assoluto divieto, a chiunque trasporti colombi, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale.

4. I proprietari di immobili infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 35 - Ratti

1. I proprietari degli immobili in generale e, comunque, in particolare quelli in stato di abbandono, non utilizzati o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla derattizzazione dei suddetti stabili con cadenza mensile o, in subordine, secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Titolo VI - Polizia annonaria

Art. 36 - Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (articoli 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010, n. 59.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98 e s.m.i. e alla L.R. n. 28/1999 e s.m.i..

Art. 37 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 287/91.

Art. 38 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 39 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Per il commercio su aree pubbliche si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 40 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Fermo restando le normative nazionali e regionali in materia di commercio, chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 5) La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è soggetta alla sanzione stabilita dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 41 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5) Le violazioni al presente articolo sono soggette alle sanzioni previste dalle norme legislative o regolamentari.

Titolo VII - Varie

Art. 42 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

5) La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

Art. 43 - Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.).

5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 44 - Divieti specifici

1) Al fine di salvaguardare la salute dei fruitori e nel rispetto della salvaguardia ambientale, nei giardini pubblici recintati è imposto il divieto di fumo,

2) Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione al comma precedente è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

Art. 45 - Bagni

1) Il divieto di balneazione nei fiumi e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 46 - Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €100,00 a € 450,00e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VIII - Sanzioni

Art. 47 - Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa

pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 - Abrogazioni di norme.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 15.05.2013.

San Nazzaro Sesia, lì 24.04.2013

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
F. TO IN ORIGINALE

Il Segretario Comunale
VINCIGUERRA Dott. Giuseppe
F. TO IN ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15.05.2013 al 30.05.2013

San Nazzaro Sesia, lì 15.05.2013

Il Messo Comunale
Perri Sara
F. TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, lì

Il Segretario Comunale